



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Capaccio, li 13 giugno 2011
Corso Vittorio Emanuele, 84047 - Capaccio (SA)

Ordinanza n. **78/2011**

Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO

- Che con delibera di G.C. n. 69 del 20-02-06 è stato approvato il Piano di raccolta del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, che prevede l'attivazione della raccolta differenziata per rientrare nei minimali previsti dal D.Lgs. 22/97, modificato dal D.Lgs. 152/2006;
- Che il suddetto servizio di raccolta e di trasporto in discarica è stato affidato alla ditta Sarim srl di Salerno, con contratto rep. n. 3077 del 29 giugno 2006 ;
- Che al fine di realizzare un processo produttivo coerente, con successivo provvedimento di giunta comunale n. 236 del 26 luglio 2006, l'amministrazione ha realizzato per la raccolta della parte umida dei rifiuti solidi urbani, nell'area dove è stato realizzato l'impianto di depurazione località Varolato, di proprietà dell'Ente di circa mq 4.000 una rampa per il trasbordo dai mezzi dedicati alla raccolta ai cassoni scarrabili;
- Che la giunta comunale con proprio provvedimento n. 256 del 22 agosto 2006 ha stabilito di realizzare nell'area di circa 4000 mq individuata all'interno dell'impianto di depurazione in loc. Varolato, che risulta nella piena disponibilità dell'Ente, un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi finalizzato alla realizzazione di una stazione ecologica comprendente sia la frazione umida sia quella secca.
- Sulla scorta di quanto deliberato sono state svolte tutte le attività tecnico-amministrative necessarie;
- Che con Ordinanza n. 59 del 28/03/2008 il Commissario Delegato (OPCM 3653 del 30/01/2008), ha preso atto della coerenza del progetto presentato dal Comune di Capaccio relativo ai "Lavori di realizzazione dell'isola ecologica nel Comune di Capaccio", e ha provveduto ad approvare il progetto, autorizzarne la realizzazione e l'esercizio dell'impianto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3520/06, in deroga all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06;

CONSIDERATO

- che la Legge n. 26 del 26/02/2010, di conversione al Decreto Legge n. 195/2009, ha attribuito la gestione del ciclo integrato dei rifiuti alle Province, anche per il tramite delle società provinciali, sancendo al comma 2-ter dell'art. 11, che in "*fase transitoria, fino e non oltre il 31/12/2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni*".
- che successivamente, l'art. 1-bis della legge di conversione n. 1/2011 del Decreto n. 196/2010, ha stabilito che al comma 2-ter dell'art. 11 della legge 26/2010 le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011"
- che la Provincia di Salerno, con propria nota prot. n. 409 del 30/03/10 e successivamente con propria lettera BAT/OUT/399, nel trasmettere ulteriori informazioni in merito alla legge di conversione n. 26 del 26/02/2010, confermava che gli oneri derivanti dalle attività trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, rientravano tra le competenze dell'amministrazione provinciale.

- Che la società EcoAmbiente Salerno, con nota del 10/06/2011, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 21563 del 11/06/2011, comunicava a tutti i Comuni della Provincia di Salerno il blocco dei conferimenti dei rifiuti presso lo STIR di Battipaglia, a causa della impossibilità di evacuazione della Frazione Umida Tritovagliata (FUT-CER 19.12.12);
- che per effetto della chiusura dell'impianto summenzionato con l'impossibilità di conferire la frazione secca indifferenziata recuperata sul territorio comunale, si è venuto a creare una situazione eccezionale e di urgente necessità di tutela della salute pubblica nonché di quella ambientale.
- Che allo stato non è possibile fronteggiare l'emergenza se non con il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, adottando tutte le iniziative atte ad assicurare un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- Che nell'ambito del territorio comunale e precisamente in località Varolato, su un'area individuata in catasto al foglio 8 su parte delle ex particelle n. 206 e n. 211 già di proprietà dell'Ente e nella piena disponibilità dello stesso è stata realizzato ai sensi del DM Ambiente e Territorio 8 aprile 2008 (disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – art. 183, comma 1 del D.Lgs 152/2006) un Centro di Raccolta dei rifiuti Urbani, per le attività di transbordo e deposito temporaneo della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata e delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti non pericolosi (carta e cartoni, vetro, multimateriale, frazione secca indifferenziata, ingombranti, beni durevoli e apparecchiature elettroniche fuoriuso (RAEE), e scarti di potatura del verde ornamentale e di residui vegetali).

CONSIDERATO e RILEVATO

- Che ai sensi dell'art. 4 del D.M. Ambiente e Territorio 8 aprile 2008 e s.m.i., in via temporanea, fino al permanere dell'attuale situazione di emergenza igienico sanitaria e nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 195 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, possono essere attivate forme di gestione dei rifiuti articolate nelle fasi e modalità analiticamente qui indicate, sulla scorta delle indicazioni tecniche rese dal Settore competente:
 - o di individuare ed utilizzare il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, in loc. Varolato, individuata in catasto su parte delle ex particelle n. 206 e n. 211 del foglio 8, già di proprietà dell'Ente e nella piena disponibilità dello stesso per le attività di stoccaggio provvisorio della frazione secca indifferenziata Codice CER 20.03.01 raccolta sul territorio comunale.
 - o di autorizzare, la Società SARIM Srl con sede in Salerno alla Corso Vittorio Emanuele n. 171, e con sede operativa in Capaccio Scalo, presso l'ex macello comunale, affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, a procedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti sulle pubbliche strade e presso le attività turistiche ricettive operanti sul territorio comunale, trasportarli presso il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, in loc. Varolato, e depositarli temporaneamente all'interno dei cassoni scarrabili a tenuta.
 - o Che è possibile nel caso di perdurante emergenza, vietare a tutti i soggetti produttori di rifiuti indifferenziati, il conferimento su strada dei sacchetti contenenti la frazione secca indifferenziata, e che gli dovranno essere conservati per tutto il periodo emergenziale all'interno dei condomini, dei fabbricati ovvero nelle aree private o di pertinenza degli edifici.
 - o Che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l'art. 191, il quale al comma 1), prevede la possibilità qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed all'ambiente e che non possono provvedere, il Sindaco, può emettere ordinanza contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali

forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

- **Visto** il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 che disciplina i centri di raccolta comunali
- **Visto** la L.R. n. 13/85, che prevede il Sindaco quale Autorità locale di Sanità;
- **Richiamato** ancora l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che le ordinanze *de qua* devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono emanabili previa acquisizione dei pareri tecnici o tecnici-sanitari locali sull'impatto e sulle conseguenze ambientali per la creazione del sito di stoccaggio;
- **Vista** la propria competenza nell'adozione di tale atto, dettata dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- **Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia Ambientale*", in particolare l'art. 191 così novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90;
- **Visto** il vigente Statuto del Comune di Capaccio.
- **Acquisito** il parere tecnico da parte del servizio competente.

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

ORDINA

Di ricorrere in deroga all'art. 4 del D.M. Ambiente e Territorio 8 aprile 2008 e s.m.i., in via temporanea, a partire dal giorno 13 giugno 2011 e fino al permanere dell'attuale situazione di emergenza igienico sanitaria e nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 195 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 alla seguente speciale forma di gestione dei rifiuti articolata nelle fasi e modalità analiticamente qui indicate:

- Individuare ed utilizzare il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, in loc. Varolato, individuata in catasto su parte delle ex particelle n. 206 e n. 211 del foglio 8, già di proprietà dell'Ente e nella piena disponibilità dello stesso per le attività di stoccaggio provvisorio della frazione secca indifferenziata Codice CER 20.03.01 raccolta sul territorio comunale
- Autorizzare la Società SARIM Srl con sede in Salerno alla Corso Vittorio Emanuele n. 171, e con sede operativa in Capaccio Scalo, presso l'ex macello comunale, affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, a procedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti sulle pubbliche strade e presso le attività turistiche ricettive operanti sul territorio comunale, trasportarli presso il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, in loc. Varolato, e depositarli temporaneamente all'interno dei cassoni scarrabili a tenuta.

DISPONE

1. L'invio della presente al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio affinché la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, e sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Capaccio, comunicato stampa e affissione di manifesti.
2. Che il provvedimento medesimo venga notificato alla Società SARIM Srl con sede in Salerno alla Corso Vittorio Emanuele n. 171, e con sede operativa in

-
- Capaccio Scalo, presso l'ex macello comunale, per ogni azione consequenziale alla presente ordinanza, ai fini dell'ottemperanza di quanto in essa ordinato.
3. Che il provvedimento medesimo venga notificato alla Società in House CAPACCIO PAESTUM SERVIZI Srl con sede in Capaccio (SA) Via Sandro Pertini, affidataria della gestione del Centro di Raccolta Comunale di Rifiuti Urbani, per ogni azione consequenziale alla presente ordinanza, ai fini dell'ottemperanza di quanto in essa ordinato.
 4. Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile del Settore IV-Lavori Pubblici per gli adempimenti di propria competenza.
 5. Che copia di detto atto venga trasmessa:
 - o Al Comando Polizia Municipale di Capaccio, alla locale stazione dei Carabinieri di Capaccio capoluogo, di Capaccio scalo e alla Guardia Forestale dello Stato Comando Stazione Foce Sele, al fine dell'osservanza della presente ordinanza;
 - o Alla Prefettura di Salerno, al Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ARPAC provinciale e all'ASL Salerno di Capaccio Scalo per opportuna conoscenza.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

p.a. Pasquale MARINO


